



TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

R.g.n. 43-1/2023

Il Giudice Designato

letto il ricorso depositato il 13.04.2023 come modificato in data 7 giugno 2023 da parte ricorrente **Ciro D'Alessio** nato a Napoli il 16.10.1961 C.F. DLSCRI61R16F839G, assistita dall'Avv. **Zaira D'ALessandro** e coadiuvata dall'organismo di composizione della crisi Dott. **Salvatore Monaco**, per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore; ritenuto che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte delle obbligazioni contratte nei confronti di istituti di credito e società finanziarie, che ammontano ad euro 69.735,98 e verso l'Agente della Riscossione per circa € 22675,59;+ rilevato che al ricorso ex art. 67 CCII risultano allegati, o comunque inclusi nel ricorso stesso, la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67, II – V co., e 68 CCII oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 CCII che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 CCII – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 CCII;

considerato che il patrimonio di parte ricorrente è costituito unicamente dal suo stipendio di lavoratrice dipendente con retribuzione mensile di euro 1.580,00 (su cui incombono euro 800,00 di trattenute) e da un autoveicolo di valore irrisorio;

ritenuto che la frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano conseguirebbero anche laddove fosse consentito ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione del piano e della proposta di acquisire nuovi diritti di prelazione;

ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente;

visti gli artt. 67, 68 e 70 CCII;

p.q.m.

1. dispone che il ricorso, che include la proposta ed il piano, presentato da parte ricorrente così come integrato e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web di questo Tribunale;



2. ordina all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro giorni da deposito del presente provvedimento;

3. invita i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

4. avverte i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., CCII;

5. ordina all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., CCII a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

7. avverte parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., CCII - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente e all'OCC.

Cassino, 27-06-2023

Il G.D. Maria Rosaria Ciuffi

